

N. TAR	2016 – 026
N. PROTOCOLLO	52146 del 2/5/2016
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI – Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Comunicazione della Commissione sulla sentenza del Tribunale dell'Unione europea relativa alla causa T-310/12, in merito al regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Comunicazione in oggetto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 148 del 27/4/2016.

Al riguardo, si fa presente che con la sentenza del 20 maggio 2015, relativa alla causa T-310/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato nei confronti della Società cinese **“Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.”** il regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

Pertanto, i dazi antidumping pagati in applicazione del regolamento (UE) n. 325/2012 sulle importazioni nell'Unione europea di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7), anche in soluzione acquosa, attualmente classificato al codice TARIC 2917 11 00 91, originario della Repubblica popolare cinese e preparato dal suddetto produttore esportatore, devono essere rimborsati o sgravati, su richiesta degli interessati, conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia doganale, non essendo più la Società in questione (identificata con il codice addizionale Taric **B232**) assoggettata alle misure antidumping di cui al Reg.to di esecuzione (UE) n.325/2012.

Ad ogni buon fine, per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura della predetta Comunicazione della Commissione, allegata alla presente nota.

Per il Dirigente ad interim
Il Funzionario Delegato*
F.to Dott.ssa Paola Paliano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93*

*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015,
n78 e in virtù dell'atto n.468/RI dell'11/1/2016